

Milano, 31 gennaio 2017

Egregio Presidente,

faccio seguito al nostro incontro per esporLe di seguito quelli che a mio avviso sono i principali elementi, alcuni dei quali tratti dal recente parere del 18 gennaio 2017 del CNF, che giustificano il riconoscimento di tutti i diciotto mesi di tirocinio svolti presso l'Avvocatura dello Stato come validi ai fini della pratica forense.

Si tratta di un percorso argomentativo basato sulla lettera della legge n. 247/2012, che penso possa esserLe utile qualora non ritenesse sufficiente né il riferimento a quanto disposto al comma 11 bis dell'art. 73 del D.L. n. 69/13 (introdotto dall'art. 50 del DL n. 90/14), presente in tutti i pareri resi sul punto dal CNF, né gli ulteriori argomenti forniti nel dal CNF nell'ultimo parere del 18 gennaio 2017.

- (1) Come evidenziato dal CNF nel parere del 18 gennaio del 2017, la legge n. 247/2012 all'art. 41, comma 7, considera, al fine dello svolgimento della pratica forense, il tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato in modo equivalente al tirocinio previsto dalla legge presso un avvocato iscritto all'Ordine.**

L'equivalenza si deduce dal fatto che il legislatore prescrive al comma 7 dell'art. 41 che chi abbia svolto per dodici mesi il tirocinio in uno dei modi alternativi previsti dalla legge possa ottenere il certificato di compiuta pratica svolgendo ulteriori sei mesi di tirocinio o presso un avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato. Osserva, infatti, il CNF che <<l'alternatività e l'obbligatorietà dello svolgimento del semestre di pratica presso un Avvocato del libero Foro o presso l'Avvocatura dello Stato per il completamento dei 18 mesi di pratica, mettono su di un piano di parità entrambe tali modalità di svolgimento del tirocinio forense. Interpretando diversamente il combinato disposto dei commi 6 e 7 dell'art. 41 si giungerebbe alla paradossale conclusione di riconoscere, ad esempio, i 18 mesi di pratica forense a coloro che abbiano svolto un tirocinio di 12 mesi presso un ufficio giudiziario e di 6 mesi presso l'Avvocatura dello Stato e a negare tale riconoscimento a coloro che abbiano svolto il tirocinio per 18 mesi interamente presso l'Avvocatura dello Stato>>.

Delle due l'una: se si ritiene che il tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato e presso un avvocato del libero Foro abbiano lo stesso valore ai fini del "completamento" dei tirocini svolti presso altri uffici, allora logica conseguenza è la possibilità di svolgere 18 mesi di tirocinio interamente presso l'Avvocatura dello Stato e vederlo integralmente riconosciuto quale titolo per l'ottenimento del certificato di compiuta pratica forense; ove si concludesse, invece, per la non equivalenza del tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato con la pratica presso un avvocato del libero Foro, ciò vorrebbe dire che ad alcuni soggetti sarebbe consentito ottenere il certificato di compiuta pratica forense senza però aver mai svolto,

neppure per un breve periodo, una effettiva pratica forense.

- (2) Il comma 7 dell'art. 41 della legge n. 247/2012 impone di riferire il limite temporale di dodici mesi previsto all'art. 41, comma 6, lett. b) esclusivamente al tirocini presso un ufficio giudiziario.**

Il fatto che il legislatore al comma 7 dell'art. 41 della legge n. 247/2012 abbia riconosciuto, ai fini della pratica forense, al tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato stesso valore del tirocinio presso un avvocato iscritto all'ordine non può in alcun modo essere logicamente compatibile con una contestuale scelta del medesimo legislatore di limitare a soli dodici mesi il periodo di tirocinio effettuabile presso l'Avvocatura dello Stato.

Un importante dato testuale conferma che il limite di dodici mesi di cui all'art. 41, comma 6, lett. b), si riferisce esclusivamente al tirocinio presso un ufficio giudiziario: mentre ai punti c) e d) del comma 6 il legislatore in primo luogo ha fissato il limite temporale e in secondo luogo descritto la tipologia di tirocinio cui riferirlo, solo alla lett. b) il legislatore ha utilizzato una diversa struttura, ponendo il limite temporale al termine della frase e senza porlo all'interno di un inciso che lo renda riferibile a tutte e tre le tipologie di tirocinio descritte. Ciò evidenzia l'intenzione del legislatore di riferire il limite di dodici mesi soltanto al tirocinio presso un ufficio giudiziario. Tale interpretazione, oltre a essere la più coerente dal punto di vista letterale, è l'unica in grado di evitare una insanabile contraddizione tra quanto previsto al comma 6 e quanto prescritto nel comma 7.

- (3) Come rilevato dal Consiglio Nazionale Forense, limitare a dodici mesi il periodo massimo di tirocinio forense effettuabile presso l'Avvocatura dello Stato comporta esiti irragionevoli.**

Mentre non sarebbe possibile svolgere diciotto mesi di pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, la quale sarebbe quindi inevitabilmente valutata come non equivalente a una pratica presso un avvocato iscritto all'ordine, sarebbe invece possibile ottenere il certificato di compiuta pratica svolgendo un tirocinio di dodici mesi presso un ufficio giudiziario e un tirocinio di sei mesi presso l'Avvocatura dello Stato, quindi senza mai svolgere nel corso dei diciotto mesi un tirocinio presso un avvocato del libero Foro. Stesso vale con riguardo alla possibilità, ex art. 41, comma 9, di conseguire il certificato di compiuta pratica facendo valere il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali e sei mesi di tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato. Solo coloro che avessero svolto un tirocinio di dodici mesi presso l'Avvocatura dello Stato sarebbero invece sempre tenuti a svolgere almeno una parte dei diciotto mesi presso un avvocato iscritto all'ordine. Ciò viola evidentemente il principio di uguaglianza in quanto conduce a trattare diversamente situazioni simili senza che vi sia una giustificazione logica a supporto di tale diverso regime.

- (4) Riconoscere la possibilità di svolgere l'intero periodo di tirocinio forense presso**

l'Avvocatura dello Stato è inoltre coerente con quanto disposto all'art. 24, comma 2, del Regio Decreto n. 1611/1933, il quale, senza fare alcun riferimento a un limite temporale di dodici mesi, dispone che <<presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore>>.

- (5) La posizione espressa dal Consiglio Nazionale Forense, attualmente accolta dalla totalità degli ordini circondariali,** rappresenta un ulteriore elemento che dovrebbe portare il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano ad adottare l'interpretazione della legge che si è dimostrata essere, oltre che possibile in quanto corretta, anche preferibile negli esiti a quella fin ora seguita.

Per concludere – considerato che il legislatore deve sempre attenersi a un criterio di razionalità nella formulazione delle leggi e che l'interprete, ai sensi dell'art. 12 disp. prel., nell'applicare la legge non può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore – il comma 7 della legge n. 247/2012 impone di riferire il limite di dodici mesi di cui al comma 6, lett. b), della legge n. 247/2012 esclusivamente al tirocinio presso un ufficio giudiziario e di riconoscere l'intero periodo di 18 mesi di tirocinio svolto presso l'Avvocatura dello Stato come valido ai fini del completamento della pratica forense. *

Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento e La saluto cordialmente.

Lavinia Del Corona

E-mail: lavinia.delcorona@gmail.com

Cel.: 338 5820835

Legge n. 247 del 2012

Art. 41.

(Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio)

1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.
2. Presso il consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.
3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 17.
4. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.
5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi. La sua interruzione per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.
6. Il tirocinio può essere svolto:
 - a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni;
 - b) presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;
 - c) per non più di sei mesi, in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione;
 - d) per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall'articolo 40.
7. In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.